



## STATUTO

### Articolo 1 Denominazione e identità

1.01 E' costituita l'Associazione Albergatori della Città Metropolitana di Bologna, con sede in Bologna Strada Maggiore 23, denominata Federalberghi Bologna.

1.02 L'Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FEDERALBERGHI) e all'U.E.R.A., Unione Emiliano Romagnola Albergatori - Federalberghi Emilia Romagna.

1.03 L'Associazione è collegata a Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna, ne accetta e rispetta il relativo Statuto e il codice etico.

### Articolo 2 Scopi

2.01 L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo:

- 1) la rappresentanza della categoria presso le Amministrazioni, gli Enti Territoriali ed i Pubblici Uffici, anche attraverso la designazione di albergatori nei consessi in cui sia prevista o consentita la rappresentanza delle attività turistiche e ricettive;
- 2) la stipulazione di contratti di lavoro con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e la conciliazione delle vertenze di lavoro;
- 3) lo studio di tutti i problemi alberghieri e turistici e la formulazione di proposte per la loro soluzione o regolamentazione: tutelare gli interessi degli albergatori associati in materia amministrativa, sindacale, sociale, tributaria, legale e in tutte le questioni di carattere generale e nei confronti delle Autorità, Enti, Organizzazioni economico-sindacali, ecc.;
- 4) promuovere e coordinare tutte le iniziative locali che si riconnettono all'attività alberghiera e turistica o che tendono ad accrescerne lo sviluppo, anche affiancandosi ad altre organizzazioni quando ciò sia ritenuto utile per un'azione unitaria e concordata;
- 5) lo sviluppo dell'istruzione professionale stipulando apposite convenzioni per l'attuazione della formazione stessa; l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con la Federazione Nazionale e Regionale alle quali aderisce;
- 6) l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con le Organizzazioni territoriali operanti nel settore del turismo e ricezione in genere che assicurino la migliore rappresentanza della categoria;
- 7) favorire la crescita di attività di commercializzazione e promozione anche attraverso la costituzione o la partecipazione ad Enti, Società o Consorzi, sia pubblici sia privati.

### Articolo 3 Sede e durata

3.01 L'Associazione ha sede in Bologna.

3.02 La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato alle comunicazioni conseguenti agli uffici competenti.

3.03 L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 4** **Soci**

4.01 Possono far parte dell'Associazione come soci, in persona dei loro titolari o di un collaboratore espressamente delegato o del rappresentante indicato nella licenza, se trattasi di aziende individuali ovvero in persona dei loro rappresentanti o dei loro dirigenti o direttori espressamente a ciò delegati, se trattasi di aziende societarie:

- 1) le imprese turistiche, che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi esercizi turistici della Città Metropolitana di Bologna e di altre province il cui ambito turistico/commerciale risenta dei flussi turistici dell'area bolognese;
- 2) altri tipi di impresa, che possono svolgere, nel rispetto delle normative vigenti, in modo occasionale o sistematico, attività di accoglienza ed ospitalità turistica nella Città Metropolitana di Bologna;
- 3) individui privati, che esercitano, anche in modo occasionale, una attività organizzata con il lavoro proprio e/o con la propria famiglia, di accoglienza ed ospitalità turistica, nel rispetto delle normative vigenti, nella Città Metropolitana di Bologna.

4.02 Fanno parte dell'Associazione le strutture ricettive ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Bologna che aderiscono direttamente - come gruppo alberghiero - alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FEDERALBERGHI).

4.03 L'Assemblea può nominare Socio Onorario chi abbia acquisito meriti speciali. I Soci Onorari fanno parte di diritto all'Assemblea con voto consultivo e potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

4.04 Tutti i soci sono tenuti a versare una quota all'Associazione determinata annualmente dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo in relazione alla categoria, alla capacità ricettiva, alla stagionalità ed alla ubicazione delle aziende alberghiere e degli altri tipi di impresa e di attività di accoglienza turistica.

#### **Articolo 5** **Condizioni di ammissione**

5.01 Per diventare soci dell'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando la denominazione della ditta o la ragione sociale, la categoria dell'esercizio, la capacità ricettiva espressa in letti e ogni altra notizia che venisse richiesta con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5.02 Nel caso di imprese turistiche di altre province, occorre allegare alla domanda di ammissione la documentazione attestante che l'ambito turistico/commerciale risente dei flussi turistici dell'area bolognese.

5.03 Il Consiglio Direttivo delibera - senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile - in ordine all'ammissione nella prima seduta utile, successiva alla data di presentazione della domanda.

5.04 La domanda di ammissione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello statuto, del codice etico e degli eventuali regolamenti dell'Associazione.

5.05 I diritti e gli obblighi associativi decorrono dalla domanda di adesione e decadono con il 31 dicembre dell'anno in cui viene meno la qualifica di socio.

5.06 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.



## **Articolo 6** **Perdita della qualifica di socio**

6.01 Il socio può recedere dall'Associazione presentando apposita comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente - che ne informa il Consiglio Direttivo - entro tre mesi dalla fine dell'anno solare in corso.

6.02 Il Consiglio Direttivo constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soci e può conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione l'esclusione del socio che:

- a) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso di insolvenza per mancato versamento delle quote associative, che si protragga oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti dell'Associazione di esigere coattivamente i contributi scaduti;
- b) espliciti azione contraria all'attività, agli indirizzi ed ai regolamenti dell'Associazione. In tal caso il socio può essere sottoposto a procedimento disciplinare, mediante invio di lettera raccomandata di contestazione degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di inviare al Consiglio Direttivo le proprie controdeduzioni, entro i quindici giorni successivi alla ricezione della lettera di contestazione degli addebiti. Il Consiglio Direttivo, in rapporto alla gravità delle mancanze accertate, può sospendere temporaneamente il socio fino a sei mesi oppure può procedere all'esclusione dall'Associazione. La sanzione verrà comunicata al socio a mezzo di lettera raccomandata. Se dopo il ricevimento della lettera raccomandata di contestazione degli addebiti, il socio cessa di pagare le quote associative può, trascorso un mese, essere espulso per morosità. Il socio escluso per morosità può richiedere la riammissione versando i contributi arretrati e versando nuovamente la quota di ammissione soltanto se sono venuti meno i motivi che hanno dato origine al procedimento disciplinare.

6.03 Il socio sospeso o escluso può ricorrere, avverso tali provvedimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri – se istituito - che, al termine dei suoi lavori, proporrà all'Assemblea Generale la decisione da adottare in via definitiva.

6.04 Oltre che ai casi previsti ai precedenti punti 6.01 e 6.02 la qualifica di socio viene meno anche per:

- a) decesso del titolare dell'impresa individuale ovvero per cessione dell'impresa, ove entro tre mesi dal decesso o dalla cessione, gli eredi ovvero il cessionario presentino le dimissioni;
- b) per perdita del titolo per l'esercizio dell'attività;
- c) per la cessazione dell'attività fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.03 del presente statuto.

6.05 Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non possono essere rivalutabili.

6.06 In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex socio o ai suoi aventi diritto la liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

## **Articolo 7** **Organi dell'Associazione**

7.01 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;

- il Collegio dei Probiviri ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

7.02 Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni.

7.03 Tutte le cariche sono rieleggibili.

7.04 La carica di Presidente non può essere ricoperta per oltre due mandati completi e consecutivi.

7.05 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono comunque in carica sino a nuove elezioni.

## **Articolo 8** **Assemblea Generale**

8.01 L'Assemblea Generale è composta dai soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

8.02 Ogni socio ha diritto di voto secondo la seguente suddivisione:

- ✓ 1 da 1 a 25 camere = 1 voto;
- ✓ 1 da 26 a 50 camere = 2 voti;
- ✓ 1 da 51 a 75 camere = 3 voti;
- ✓ 1 da 76 a 100 camere = 4 voti;
- ✓ 1 da 101 camere in poi = 5 voti.

8.03 Il socio con diritto di voto può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega scritta, da altro socio con diritto di voto; ogni socio non può avere più di una delega.

8.04 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e l'altra entro il 30 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputi necessario od opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata tanti Soci che rappresentino almeno un quinto della totalità.

8.05 L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante consegna a mano dell'avviso in duplice copia; in tal caso dovrà essere conservata copia dell'avviso portante la data di consegna e la sottoscrizione, per ricevuta, del socio ricevente.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- ✓ la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- ✓ la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che può avere luogo decorso almeno un giorno dalla prima;
- ✓ l'ordine del giorno.


8.06 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con la presenza in proprio o per delega:

- ✓ di un numero di soci che rappresenti la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono tutti i soci, in prima convocazione;
- ✓ qualunque sia il numero dei Soci presenti, in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati dai soci presenti.

8.07 Per le modificazioni dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria dovrà in ogni caso deliberare con il voto favorevole di almeno la metà dei voti di cui complessivamente dispongono tutti i soci, in proprio o per delega.

8.08 L'Assemblea ordinaria delibera in merito:



- ✓ all'approvazione del bilancio consuntivo;
- ✓ all'approvazione del bilancio preventivo;
- ✓ all'approvazione della delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- ✓ agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- ✓ alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- ✓ alla nomina, se ritenuto opportuno, del Collegio dei Probiviri;
- ✓ alla nomina del Presidente;
- ✓ all'istituzione, se ritenuto opportuno, del Collegio dei revisori e alla nomina dei componenti;
- ✓ alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- ✓ all'adozione di eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e di regolamenti specifici per settori territoriali o di attività;
- ✓ agli indirizzi che i suoi rappresentanti dovranno sostenere sui vari argomenti nelle Assemblee Nazionali e Regionali;
- ✓ su quant'altro ad essa demandato dalla legge.

8.09 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente di constatare la legittimazione all'intervento ed al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 9** **Consiglio Direttivo**


9.01 Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un minimo di 7 fino ad un massimo di 15 membri eletti, fra i soci dall'Assemblea Generale;
- dal Presidente eletto dall'Assemblea Generale;
- dal Presidente del Comitato Giovani Albergatori.

9.02 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri, tre Vice Presidenti, tra i quali uno con funzioni Vicarie, un Tesoriere ed un Segretario

9.03 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulla scelta dei mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- affidare, ove lo ritenga opportuno, particolari incarichi ad esperti, nominati anche al di fuori dell'Associazione, i quali potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con pareri consultivi, per la materia di loro competenza;
- delegare proprie attribuzioni e poteri alla Giunta esecutiva;
- nominare, ove lo ritenga opportuno, tra i soci delle località della Città Metropolitana di Bologna dei capi-zona con incarichi organizzativi chiamandoli a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cooptare al suo interno, su indicazione del Presidente, un massimo di 5 nuovi membri del Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina dei Consiglieri Nazionali e Regionali, tenendo conto dei rapporti di forza fra le categorie che compongono l'Associazione;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- trasferire la sede legale in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune;



- stabilire i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione nonché sulla sospensione ed esclusione dei Soci;
- approvare le convenzioni previste dall'art. 2;
- proporre le modifiche di statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- proporre eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per settori territoriali o di attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- designare dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- costituire appositi comitati o speciali commissioni per promuovere e coadiuvare iniziative turistiche e per studiare determinate pratiche, fissandone i limiti ed i poteri;

9.04 Qualora un Consigliere risulti assente ingiustificato per tre volte viene dichiarato decaduto. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi i Consiglieri decaduti, i componenti in carica provvederanno alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare entro 60 giorni, l'Assemblea per procedere al rinnovo di tutte le cariche sociali.

9.05 Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, salva la rifusione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito della loro attività, laddove documentate.

9.06 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e quante volte sia ritenuto opportuno dal Presidente o la convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei componenti.

9.07 La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, con un preavviso di almeno tre giorni. In caso di urgenza potrà essere inviato almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

9.08 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti. In osservanza del principio di democraticità è vietata la rappresentazione mediante delega.

Delle riunioni è redatto verbale su apposito libro tenuto a cura del Consiglio stesso, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

## **Articolo 10** **Giunta Esecutiva**

10.01 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. Essa ha il compito di sovrintendere alla attività dell'Associazione ed esercitare ogni potere conferitole, per sua delega, dal Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice Presidenti ed è presieduta dal Presidente ovvero in caso di impedimento, dal più anziano dei Vice Presidenti. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità di voti, prevale quello espresso da chi avrà presieduto la riunione.

## **Articolo 11** **Presidente**

11.01 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale. Ha la rappresentanza giuridica dell'Associazione. Autorizza gli impegni di spesa ed i pagamenti nei limiti del preventivo ed ha facoltà di disporre affinché le riscossioni siano effettuate tramite istituti di credito od uffici postali.

ST.

U

Presiede il Consiglio e può conferire procure a rappresentanti dell'Associazione designati dal Consiglio Direttivo nei rapporti con Enti ed Organi.

11.02 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della categoria è assunta dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da uno dei restanti Vice Presidenti o da un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

11.03 In caso di dimissioni del Presidente, la rappresentanza dell'Associazione è assunta dal Vice Presidente Vicario il quale entro 60 giorni convocherà l'Assemblea dei Soci per procedere al rinnovo di tutte le cariche sociali.

11.04 Al Tesoriere ed al Segretario spetta la gestione dei mezzi finanziari e la compilazione dei bilanci.

## **Articolo 12**

### **Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei Proviviri**

12.01 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro a norma di legge.

L'Assemblea nomina tra i membri il Presidente. Le cause d'ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge.

12.02 Rientra nei compiti del Collegio vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sulla redazione dei bilanci e/o dei rendiconti annuali consuntivi e preventivi.

12.03 I Revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci. I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

12.04 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo.

12.05 Il Collegio dei Proviviri ha il compito di istruire il ricorso presentato dal Socio contro la delibera di sospensione o di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, proponendo all'Assemblea l'adozione della decisione definitiva.

## **Articolo 13**

### **Entrate e Bilancio**

13.01 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate dagli associati annualmente;
- dai proventi delle iniziative svolte in conformità alle finalità istituzionali;
- dai contributi privati e pubblici, mobiliari ed immobiliari;
- dalle donazioni, eredità o legati di cui l'associazione dovesse essere beneficiata nel corso della sua esistenza.

13.02 E fatto divieto di distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altro ente con finalità analoghe e salvi gli obblighi di legge.

13.03 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.04 Entro cinque mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori - ove istituito - nei dieci giorni che precedono la data fissata per la sua approvazione.

13.05 L'Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



**Articolo 14**  
**Cariche sociali**

Tutte le cariche sono onorifiche.

**Articolo 15**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono per quanto applicabili le norme dello Statuto Federale, nonché le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni non riconosciute.

**Articolo 16**  
**Disposizioni sugli organi Associativi**

16.01 Il presente Statuto entra in vigore alla data odierna.

16.02 Ai fini dell'applicazione per quanto disposto dall'art.7, per tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non si tiene conto del mandato ricoperto anteriormente al primo rinnovo degli organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA  
Registrato il *04/12/19* al N. *3 5308*  
pagato € *20,00*  
L. 11/03/2011

*[Handwritten signature]*  
IL FUNZIONARIO  
CND/CNCC